

Osservato che, infatti, la ricorrente, nelle more del giudizio, si è vista riconoscere dal Ministero convenuto la pretesa principale per cui aveva avviato il processo, ossia di ammissione in ruolo a tempo indeterminato, a fini giuridici ed economici, a far tempo dal 1/9/12, non insistendo per le ulteriori domande, anche ai sensi dell'articolo 18 SL (cfr. il verbale di causa).

Ritenuto, conseguentemente, considerata la cessazione della materia del contendere, sulla scorta del principio della "soccombenza virtuale" applicato ai fini della ripartizione delle spese legali, che bisogna rilevare come la domanda principale proposta dalla parte attrice meritasse accoglimento, in quanto riconosciuta dallo stesso Ente convenuto e che si deve, pertanto, condannare quest'ultimo al pagamento delle spese legali alla parte ricorrente nella somma indicata in dispositivo, calcolata anche considerando il buon comportamento processuale dell'ente.

P.Q.M.

In ordine alle domande attrici dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il MIUR alla rifusione delle spese di lite alla parte attorea, liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre accessori (IVA, CPA), con distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente.

Milano, 12.6.13

il giudice
dott. N. Di Leo

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Sez. Lavoro
033
CARI